



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 62 del D.lgs. 36/2023 (d'ora in poi Codice dei Contratti), le funzioni svolte dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia del Sulcis Iglesiente, di seguito denominata S.U.A. per conto dei Comuni e di Amministrazioni per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei contratti pubblici per lavori beni e servizi. La stessa agisce anche come Stazione Unica Appaltante per i servizi provinciali.

1. La S.U.A. svolge, nei limiti della qualificazione posseduta e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria per conto degli enti aderenti.
2. Il Regolamento disciplina, in particolare:
 - l'ambito di operatività della S.U.A.;
 - i rapporti con gli enti aderenti;
 - la ripartizione delle competenze tra S.U.A., RUP ed enti deleganti;
 - le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento e, ove delegate, delle fasi di progettazione;
 - i profili economici e organizzativi del servizio.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - **S.U.A. Provincia del Sulcis Iglesiente:** la Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia del Sulcis Iglesiente;
 - **S.O.S.:** la Struttura Organizzativa Stabile istituita presso la Provincia del Sulcis Iglesiente;



- **Ente aderente o Ente delegante:** il Comune nonché le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 s.m.i. che aderiscono alla S.U.A. ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e/o dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000;
 - **Convenzione:** accordo che verrà stipulato tra la Provincia del Sulcis Iglesiente e gli Enti aderenti avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023;
 - **Regolamento S.U.A. della Provincia del Sulcis Iglesiente:** il presente Regolamento denominato "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Stazione Unica Appaltante Provincia del Sulcis Iglesiente";
2. Il Regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nell'allegato I.1 al Codice dei Contratti.

ART. 3 – NATURA DEL SERVIZIO E AMBITO DI OPERATIVITÀ

1. La S.U.A. costituisce una struttura organizzativa della Provincia del Sulcis Iglesiente, dotata di autonomia organizzativa e funzionale nei limiti del presente regolamento e degli atti organizzativi dell'Ente.
2. La S.U.A. gestisce, nei limiti del livello di qualificazione posseduto, la fase di:
 - progettazione tecnico – amministrativa delle procedure della fase di affidamento;
 - affidamento e gestione dell'intera procedura di gara.

Restano esclusi:

- gli affidamenti diretti ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a) e b) del Codice;
- le procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Codice;
- gli affidamenti da svolgere obbligatoriamente mediante strumenti di acquisto o negoziazione resi disponibili da Consip o da altri soggetti aggregatori;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE DELLA S.U.A.



1. La S.U.A. opera presso gli uffici della Provincia e si avvale delle attrezzature e dei sistemi informatici messi a disposizione da quest'ultima.
2. Nella gestione delle procedure di affidamento, la S.U.A. utilizza esclusivamente strumenti di *e-procurement* certificati, scegliendo a proprio insindacabile giudizio il tipo di piattaforma telematica da utilizzare.
3. La S.U.A. è diretta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, che sovrintende all'espletamento delle procedure di individuazione del contraente e ha competenza esclusiva in merito all'intera fase di affidamento e alla sottoscrizione dei bandi, disciplinari, lettere d'invito ed esiti di gara.
4. La S.U.A. si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale incardinato presso l'Area Amministrativa, Servizio Stazione Unica Appaltante.
5. La S.U.A., qualora ciò si renda necessario in relazione al carico di lavoro, alla complessità delle procedure o a specifiche esigenze organizzative, può avvalersi anche di personale incardinato presso altri servizi o settori della Provincia, individuato, sulla base delle competenze tecniche – amministrative richieste, dal rispettivo dirigente e assegnato temporaneamente alla S.U.A. con apposito atto del Dirigente dell'Area Amministrativa, limitatamente allo svolgimento di specifiche procedure di affidamento per la durata strettamente necessaria alla loro conclusione.

Il personale così individuato opera in raccordo funzionale con la S.U.A. per le attività assegnate.

ART. 5 –GESTIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DI ENTI TERZI E STIPULA DELLA CONVENZIONE CON GLI ENTI ADERENTI

1. La gestione delle richieste relative alle attività delegate è di competenza della Dirigente della Stazione Unica Appaltante, la quale provvede all'istruttoria nei termini prescritti dalla legge, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti incardinati nel servizio.
2. L'Ente che intende avvalersi della Stazione Unica Appaltante presenta apposita richiesta di avvio della procedura di gara, redatta secondo la modulistica predisposta dalla Provincia e la trasmette alla S.U.A. al fine della valutazione della fattibilità della presa in carico.
3. Il Dirigente dell'Area Amministrativa, valutata la richiesta in relazione al carico di lavoro della struttura, al livello di qualificazione posseduto, alla complessità dell'affidamento, alle risorse disponibili e alla



compatibilità con la programmazione delle attività, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza con provvedimento motivato.

4. In caso di esito favorevole, il Dirigente autorizza la stipula della convenzione tra la Provincia del Sulcis Iglesiente e l'Ente richiedente, secondo lo schema approvato dall'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 ovvero dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.
5. La convenzione disciplina i rapporti tra la S.U.A. e gli enti aderenti, la ripartizione delle competenze e delle responsabilità, gli oneri economici, i tempi di collaborazione, nonché ogni ulteriore aspetto necessario allo svolgimento della procedura. Non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUA il compito di svolgere le attività specificamente indicate nella convenzione.
6. La convenzione è sottoscritta digitalmente dai soggetti legittimati delle parti e repertoriata secondo le regole organizzative della Provincia, successivamente all'approvazione della richiesta e può riguardare anche più procedure di gara, fermo restando l'obbligo di presentare una distinta richiesta di avvio per ciascuna procedura.

ART. 6 –COORDINAMENTO TRA SUA E GLI ENTI ADERENTI

- 1 In un'ottica di coordinamento, programmazione e collaborazione tra Enti, una volta sottoscritta la convenzione, la S.U.A. comunica all'Ente aderente il nominativo del Responsabile del Procedimento incaricato di curare i rapporti operativi con l'Ente aderente, in relazione alle fasi delegate e di ricevere la documentazione di competenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2 Analogamente, ciascun Ente aderente, all'atto della stipula della Convenzione, comunica il nominativo del proprio Responsabile Unico del progetto (RUP), al quale indirizzare tutte le comunicazioni e la documentazione da parte della S.U.A.

ART. 7 – NOMINA DEI SOGGETTI RESPONSABILI



1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della convenzione:
 - l'ente aderente, in qualità di soggetto delegante, nomina con apposito provvedimento amministrativo il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il quale mantiene la titolarità complessiva del procedimento e svolge le funzioni previste dal Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salvo quanto diversamente attribuito;
 - il Dirigente dell'Area Amministrativa, Servizio Stazione Unica Appaltante provvede a nominare, con apposito atto, un Responsabile della fase di affidamento, il quale esercita le funzioni di competenza della S.U.A. limitatamente a tale fase, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Regolamento.
2. Il responsabile della fase di affidamento individuato dalla Sua svolge, in collaborazione con il Responsabile unico di progetto dell'Ente Aderente, gli adempimenti di competenza necessari individuati nella convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62, comma 6 lett. g) del Codice. Restano a carico del RUP dell'Ente aderente gli adempimenti strettamente connessi e dipendenti al relativo bilancio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adozione degli impegni di spesa, la stipula del contratto e tutti gli adempimenti contabili.

ART. 8 –MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA DELEGATE ALLA SUA

7. La S.U.A. a seguito del positivo riscontro della richiesta, richiede all'Ente Aderente la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di gara.
8. L'Ente aderente trasmette alla S.U.A., per il tramite del RUP, la determinazione a contrarre, il Capitolato speciale d'appalto, il progetto e tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria per l'avvio della procedura, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla modulistica predisposta dalla S.U.A.
9. La S.U.A. verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa e, ove necessario, richiede le integrazioni o le rettifiche occorrenti, assegnando un termine congruo per il relativo adempimento. In caso di richiesta di integrazioni o rettifiche, il termine per l'avvio della procedura si interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione completa.



10. La presa in carico della procedura decorre dalla ricezione della documentazione completa.

Da tale data, la S.U.A. avvia gli adempimenti di propria competenza secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, fatta salva la priorità per le procedure interne e per quelle assistite da finanziamenti con termini di attuazione o da altri casi motivati di urgenza.

11. In presenza di un eccezionale carico di lavoro o di particolare complessità delle procedure in corso, il Dirigente dell'Area Amministrativa può, già in sede di accoglimento della richiesta e prima della stipula della convenzione, indicare il termine stimato a partire dal quale la S.U.A. potrà procedere alla presa in carico della procedura. In ogni caso, una volta ricevuta la documentazione completa, la S.U.A. avvia gli adempimenti di propria competenza entro 20 giorni da tale data, prorogabili, con motivata comunicazione all'ente aderente, sino a un massimo di 30 giorni.

In caso di richiesta di integrazioni o rettifiche di cui al precedente paragrafo 7, il termine per l'avvio della procedura decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione completa.

12. Resta ferma la facoltà della S.U.A. di non procedere alla presa in carico ovvero di differirla, con atto motivato, qualora la documentazione permanga incompleta, non conforme o incompatibile con i limiti organizzativi e funzionali della struttura.

ART. 8 – COMPETENZE DELLA S.U.A NELLA FASE DI AFFIDAMENTO

1. Alla S.U.A. è attribuita la competenza in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 36/2023.
2. Sono di competenza della S.U.A. le seguenti funzioni e attività relative la sola fase di affidamento:
 - la raccolta dei fabbisogni degli Enti aderenti e la programmazione delle procedure;
 - la proposta di aggregare le procedure in più lotti, nel caso in l'ente aderente abbia manifestato fabbisogni omogenei che possano essere accorpati in un'unica procedura;
 - la nomina del Responsabile di Fase della S.U.A.;
 - la predisposizione degli atti di gara, ivi inclusi il bando avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d'invito, sulla base della documentazione trasmessa dall'ente aderente;
 - l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG);



- la gestione della procedura di gara pubblicata sulla piattaforma telematica certificata scelta (Mepa – SardegnaCAT);
- le pubblicazioni e le comunicazioni di legge relative alla fase di affidamento, anche sul proprio sito istituzionale;
- la gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando/avviso o invito e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione quali la formulazione di risposte ai quesiti di natura tecnico amministrativa di concerto con il RUP;
- la gestione del soccorso istruttorio;
- la costituzione del seggio di gara nelle procedure con ricorso al criterio dell'offerta al prezzo più basso e lo svolgimento delle sedute amministrative ed economiche;
- la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), i cui membri dovranno essere esperti competenti nelle materie oggetto dell'appalto, sulla base dei nominativi dei componenti trasmessi dall'Ente aderente.

Nel merito si specifica che:

- ✓ i costi per la nomina della commissione giudicatrice dovranno essere presenti all'interno del quadro economico di progetto;
- ✓ i criteri di valutazione delle offerte dovranno essere contenuti nel capitolato speciale d'appalto;
- dispone, congiuntamente al RUP, l'ammissione e le eventuali esclusioni degli operatori economici che partecipano alla gara;
- verifica la regolarità formale delle offerte tecniche ed economiche;
- inoltra al RUP, per la valutazione di competenza, in caso di eventuale anomalia delle offerte e della documentazione fornita dagli operatori economici per la verifica della congruità dell'offerta e del costo della manodopera, acquisisce la relativa valutazione del RUP dell'Ente aderente;
- formula la proposta di aggiudicazione al RUP;
- verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale tramite il F.VOE 2.0 e trasmette le risultanze per l'aggiudicazione definitiva al RUP dell'Ente Aderente;



- trasmette al Rup il fascicolo telematico relativo alla procedura di gara, comprensivo della documentazione amministrativa, dell'offerta presentata dall'operatore economico risultato primo in graduatoria, nonché dei verbali di gara e delle verifiche di legge eseguite ai fini dell'aggiudicazione;
- successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione:
 - ✓ cure le comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti; pubblica gli esiti di gara prescritti dalla legge;
 - ✓ invia le schede ANAC relative alla fase di affidamento e successiva migrazione del CIG a favore dell'Ente aderente;
- provvede al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
- su richiesta, fornisce supporto giuridico-amministrativo all'Ente aderente nella fase di stipula del contratto;
- cura e autorizza, per tutto il tempo in cui la relativa documentazione è ancora nella disponibilità della S.U.A., l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte e decide, sentito il R.U.P. dell'ente aderente, in merito alla richiesta di parere ex art. 220 del Codice dei Contratti;
- in caso di contenziosi instaurati da terzi nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla S.U.A., in esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, in caso di impugnazione di atti della procedura da parte di terzi, la S.U.A. collabora con l'Ente aderente mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo un supporto giuridico-amministrativo per valutare la necessità o meno, di costituirsi in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa e l'eventuale difesa congiunta;
- tiene costantemente informato l'Ente aderente su ogni sviluppo della procedura delegata;

Ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara è di competenza della SUA.



1. L'Ente aderente resta l'unico titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente la gestione della fase di affidamento dei lavori, beni e servizi.
2. In particolare, è di competenza del singolo Ente aderente:
 - la predisposizione dei programmi triennali dei lavori pubblici, beni e servizi, nonché gli altri atti di programmazione che riguardano l'attività dell'ente aderente;
 - la nomina del Responsabile Unico del Progetto;
 - la predisposizione e approvazione del progetto da porre a base di gara e tutti i relativi allegati previsti dalla normativa vigente;
 - la validazione del progetto per i lavori e dei relativi elaborati; l'indicazione del CUP, del CUI e del CPV di riferimento per l'esatta individuazione della prestazione;
 - la predisposizione della determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, i requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione prescelto, la prenotazione dell'impegno di spesa dell'intervento e del contributo ANAC a favore della S.U.A.;
 - la trasmissione alla S.U.A. della determinazione a contrarre, del progetto esecutivo corredano di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, e della "Proposta del RUP" secondo il modello predisposto dalla Provincia del Sulcis Iglesiente;
 - la trasmissione alla S.U.A., in caso di affidamento da aggiudicare mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere c), d) e e) del Codice, dell'elenco degli operatori economici da invitare, dando atto del rispetto del principio di rotazione ex articolo 49 del Codice dei Contratti, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero stabilisce la modalità di individuazione degli invitati nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei Contratti;
 - l'indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
 - la definizione e indicazione degli eventuali requisiti speciali di partecipazione (requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa);
 - nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.), l'ente aderente definisce criteri e sub-criteri di valutazione, pesi e sotto-pesi, nonché le formule per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecnica ed economica e le modalità di presentazione delle offerte;



- ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice dei Contratti, l'individuazione dei soggetti che dovranno essere nominati quali componenti esperti della Commissione giudicatrice, dei quali fornisce i curricula e le dichiarazioni di legge, per valutare le offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'O.E.P.V.;
- la valutazione della congruità delle offerte anomale, nonché la coerenza del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza rispetto alle previsioni normative e contrattuali di riferimento;
- l'individuazione, da parte dell'Ente aderente, dei componenti della Commissione giudicatrice per l'espletamento delle sedute di gara tecniche ed economiche, nei casi in cui si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e la tempestiva comunicazione alla S.U.A. dei nominativi dei Commissari, unitamente alla documentazione necessaria per gli adempimenti di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", come previsto dalla normativa vigente. L'Ente aderente si fa carico degli oneri economici relativi ai compensi spettanti agli eventuali componenti esperti esterni che si ritenga necessario nominare;
- individua le fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali da indicare esplicitamente e compiutamente nel quadro economico complessivo dell'opera o del servizio da affidare;
- dichiarazione espressa e assunzione della piena responsabilità contenuta nell'istanza di avvio del procedimento di gara/affidamento trasmesso alla S.U.A., delle motivazioni per cui l'Ente aderente non ha effettuato i propri acquisti direttamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto (convenzioni CONSIP e mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- la cura delle pubblicazioni sul proprio sito di Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dalla normativa vigente;
- l'eventuale escussione della cauzione provvisoria nei casi di mancata sottoscrizione del contratto imputabile all'affidatario, successiva all'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 6, del Codice dei Contratti;
- la presa in carico del CIG a seguito della trasmissione dell'aggiudicazione da parte della S.U.A.;
- la stipulazione del contratto.



3. La reiterata mancata trasmissione, entro il termine assegnato, degli atti e dei documenti indispensabili per l'avvio o la prosecuzione della procedura di gara, nonostante le richieste formulate dalla S.U.A., costituisce grave inadempimento ai fini dell'articolo 6 e può comportare, previa formale comunicazione all'Ente aderente:
 - la sospensione dell'attività sulla singola procedura, nelle more dell'adempimento;
 - la mancata presa in carico di ulteriori procedure;
 - l'esercizio della facoltà di recesso dalla convenzione da parte della Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento e dalla convenzione stessa.

ART. 10 – SPESE E RIMBORSI A CARICO DEGLI ENTI ADERENTI

1. Sono a carico dell'Ente aderente salvo diversa previsione:
 - il pagamento del contributo ANAC;
 - i compensi per eventuali commissari esterni;
 - gli ulteriori costi direttamente imputabili alla procedura svolta nell'interesse dell'Ente delegante.
2. L'Ente aderente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per le procedure svolte nel suo esclusivo interesse, entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento da parte della S.U.A.
L'Ente aderente provvederà a includere tali spese all'interno dei quadri economici dell'intervento.
3. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 2, la S.U.A. invia all'Ente aderente un sollecito, assegnando un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per il versamento delle somme dovute.
4. Il mancato pagamento anche entro il termine assegnato con il sollecito, costituisce grave inadempimento ai fini dell'articolo 6 e può comportare, previa formale comunicazione all'Ente aderente:
 - la sospensione dell'attività sulla singola procedura, nelle more del pagamento;
 - la mancata presa in carico di ulteriori procedure;
 - l'esercizio della facoltà di recesso secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento e dalla convenzione stessa.



ART. 11 – CORRISPETTIVI E INCENTIVI

1. Per ciascuna procedura di gara svolta dalla S.U.A. nell'interesse dell'Ente aderente è dovuto all'Amministrazione provinciale un corrispettivo complessivo, determinato in relazione all'importo a base di gara, secondo i seguenti scaglioni:

IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA	CORRISPETTIVO
uguale o maggiore a € 140.000,00 e inferiore a € 500.000,00	€ 5.000,00
uguale o maggiore a € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00	€ 7.500,00
uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 10.000,00
uguale o maggiore a € 5.000.000,00	€ 15.000,00

2. Il corrispettivo complessivo di cui al comma 1 è da intendersi al netto delle spese vive direttamente imputabili alla procedura (quali, a titolo esemplificativo, contributi ANAC, compensi per eventuali commissari esterni), che restano a carico dell'Ente aderente secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 è liquidato in un'unica soluzione a conclusione della procedura di gara, su richiesta della S.U.A., entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente aderente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 in caso di recesso o cessazione anticipata.
4. In caso di recesso dalla convenzione, intervenuto in pendenza di procedura di gara, l'Ente aderente è tenuto a corrispondere alla Provincia i corrispettivi maturati in relazione alle fasi di cui al comma 3, come risultanti da apposita rendicontazione sintetica predisposta dalla S.U.A. e comunicata all'Ente aderente.
5. Il corrispettivo di cui al presente articolo remunera l'attività organizzativa, amministrativa e gestionale svolta dalla S.U.A. nella fase di affidamento delle procedure di gara per conto degli enti aderenti, ivi compresi i costi di funzionamento della struttura, della piattaforma telematica e del personale impiegato. Le risorse derivanti da tali corrispettivi possono essere destinate, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione e di bilancio della Provincia, anche alla copertura delle spese di formazione e aggiornamento del personale della S.U.A. e degli eventuali oneri connessi a prestazioni aggiuntive rese nell'ambito del servizio.



6. Per le procedure svolte dalla S.U.A. nell'interesse dell'Ente aderente, quest'ultimo può destinare, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.lgs. 36/2023, una quota degli incentivi per le funzioni tecniche nella misura del 25% dell'incentivo complessivo relativo alla singola procedura, al personale della S.U.A. impegnato nelle funzioni tecniche di competenza della stessa. La concreta determinazione e ripartizione di tale quota avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dai regolamenti sugli incentivi alle funzioni tecniche adottati dalla Provincia e dagli enti aderenti. Tale somma deve essere prevista nel quadro economico approvato con la determinazione a contrarre, impegnato con la medesima e liquidato entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle fasi delegate indicate nella convenzione sottoscritta dalle parti.
7. Tutte le spese dovute ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 10 devono essere previamente inserite nel quadro economico dell'intervento e devono essere coperte da idoneo impegno o prenotazione di impegno di spesa, secondo le norme contabili vigenti, prima dell'indizione della procedura di gara.
8. In caso di mancata aggiudicazione, nelle ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti e in ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione che non consenta la stipula del Contratto, la S.U.A. ne dà tempestiva comunicazione all'ente aderente per i provvedimenti conseguenti. L'Ente aderente è tenuto, comunque, a corrispondere gli importi definiti dal presente articolo.
9. Per i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia del Sulcis Iglesiente, il corrispettivo di cui al presente articolo è ridotto del 50% rispetto all'importo ordinariamente previsto, fermo restando l'obbligo di coprire le spese vive indicate nell'articolo 10 del presente regolamento.
10. Per le Istituzioni Scolastiche con le quali la Provincia sviluppa e realizza progetti e iniziative comuni, la Provincia assicura gratuitamente il supporto e l'espletamento delle procedure di gara necessarie per l'affidamento di lavori, beni e servizi connessi all'attuazione dei medesimi interventi, fermo restando l'obbligo di coprire le spese vive indicate nell'articolo 10 del presente regolamento.



1. La S.U.A, nello svolgimento delle proprie funzioni, conforma la propria attività ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e integrità amministrativa, in attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché nel PIAO sezione 2, adottato con Decreto Deliberativo del presidente n. 34 del 27/03/2026;
2. La S.U.A ha adottato il patto di integrità con Decreto deliberativo dell'Amministratore Straordinario n. 15 del 23.06.2025, e si applica a tutte le procedure di affidamento sopra e sotto soglia comunitaria gestite dalla provincia del Sulcis Iglesiente anche in qualità di Stazione Unica Appaltante ed è previsto l'obbligo per tutti gli operatori economici partecipanti di sottoscriverlo, in quanto è condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Il Patto vincola l'operatore economico sino all'aggiudicazione;
3. La mancata sottoscrizione del Patto di Integrità comporta l'esclusione dalla procedura di gara. La violazione degli obblighi in esso contenuti può determinare, secondo la gravità dei fatti, l'esclusione dalle procedure, la risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia e la segnalazione alle competenti Autorità;
4. La S.U.A accerta e dichiara le eventuali violazioni al Patto di Integrità e adotta i connessi provvedimenti sanzionatori;
5. L'Ente richiedente segnala alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara di cui vengono a conoscenza.

1. ART. 13 – RECESSO

1. La Provincia può recedere dalla convenzione, con apposito Decreto deliberativo del Presidente, dandone comunicazione all'Ente aderente con un preavviso di almeno 15 giorni, in caso di gravi inadempienze dell'Ente aderente o di gravi impedimenti organizzativi della S.U.A. che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
2. In caso di recesso per gravi inadempienze dell'ente aderente, restano fermi gli obblighi economici assunti in relazione alle procedure di gara già indette dalla S.U.A. e alle spese sostenute dalla Provincia in esecuzione della convenzione, ivi compresi gli oneri dovuti a titolo di rimborso e le eventuali quote spettanti alla S.U.A. secondo quanto stabilito nella convenzione.



3. In caso di recesso per gravi impedimenti organizzativi imputabili alla Provincia, l'ente aderente è tenuto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Provincia fino alla data di efficacia del recesso, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per prestazioni già rese alla medesima data, determinato secondo i criteri e le misure stabiliti nella convenzione.
4. L'ente aderente può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia con un preavviso minimo di quindici giorni. Alla data di efficacia del recesso restano comunque fermi gli obblighi economici assunti in relazione alle attività già svolte dalla S.U.A., ivi compresi il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e il pagamento dell'eventuale corrispettivo maturato per le prestazioni rese fino a tale data, determinato secondo i criteri e le misure stabiliti nella convenzione.

ART. 14 – CONCILIAZIONE E CONTENZIOSO

1. Gli eventuali contenziosi promossi da terzi in relazione alle procedure svolte dalla S.U.A. sono gestiti dall'ente titolare dell'intervento.
2. La S.U.A. collabora con gli enti aderenti fornendo i chiarimenti tecnici e mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi la procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
3. Gli Enti aderenti decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio. Le spese legali restano, in ogni caso, in capo all'Ente che ha indetto la gara sia per l'ipotesi di vittoria che di compensazione e/o di soccombenza, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria.

ART. 15 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le clausole del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge relative ai Contratti Pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, qualora le modifiche stesse siano di dettaglio e quindi non rientrino in quelle di cui al comma seguente.



2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 rendano necessarie modifiche obbligatorie ai contenuti del presente Regolamento, si provvederà alla revisione dello stesso, sia modificandone i contenuti sia eliminando previsioni non più applicabili per incompatibilità con le nuove norme.

ART. 17 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e delle Delibere e dei Regolamenti attuativi del Codice dei Contratti Pubblici, a ogni altra normativa di settore emanata successivamente all'approvazione del presente Regolamento e alle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on line della Provincia del Sulcis Iglesiente della relativa delibera di approvazione.